



Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli

(Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 5a^{bis} cpv. 1 lett. b n. 1 e 2, lett. c n. 2 e 3

¹ L'autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:

b. livello 2:

1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un'abilitazione a maestro conducente,
2. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di cui al numero 1 o di un'abilitazione a maestro conducente,

c. livello 3:

2. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell'autorità cantonale,
3. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre che abbiano superato i 75 anni di età o presentino disabilità fisiche,

RS

¹ RS 741.51

Art. 5k cpv. 1

¹ Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre sono rilasciate soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera.

Art. 7 cpv. 1

¹ Chi intende ottenere o ha ottenuto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1.

*Art. 8 cpv. 4 e 5*⁴ *Abrogato*⁵ *Concerne soltanto il testo tedesco**Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva*

¹ Chi intende ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato:

Art. 11b cpv. 1, 2 e 3 lett. a e b

¹ L'autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre.

² L'autorità cantonale verifica se il richiedente è registrato nel SIAC Provvedimenti. In caso affermativo, non può rilasciare, in particolare:

- a. durante la revoca temporanea o il divieto di far uso per una durata limitata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre per una categoria di licenza che, se già posseduta prima della revoca o del divieto, avrebbe dovuto essere soggetta alla stessa misura (art. 33);
- b. durante la revoca definitiva o il divieto di far uso per una durata indeterminata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre se i motivi della revoca o del divieto impediscono il rilascio della categoria di licenza in questione.

³ L'autorità cantonale invita:

- a. i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 e non possiedono ancora una licenza di condurre di queste categorie o sottocategorie a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2;
- b. i richiedenti che hanno superato il 75° anno d'età e intendono conseguire per la prima volta una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia un riconoscimento almeno di livello 3;

Art. 24c lett. a

Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:

a. *Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 25**Abrogato**Art. 25**Abrogato**Art. 27 cpv. 1 lett. a, parte introduttiva*

¹ Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:

- a. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, i titolari di un'abilitazione a maestro conducente e gli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente:

Art. 42 cpv. 2, 2^{ter} e 3^{bis} lett. b

² La licenza di condurre straniera nazionale, la licenza di condurre internazionale insieme a quella nazionale e la licenza per allievo conducente straniera autorizzano il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini. Se il diritto straniero prescrive un permesso di guida aggiuntivo per i trasporti professionali di persone (art. 3 cpv. 1^{bis} OLR 2) effettuati con veicoli leggeri per il trasporto di persone o automobili pesanti, tale documento deve essere esibito, su richiesta, agli organi di controllo svizzeri insieme alla licenza di condurre straniera valevole.

^{2ter} Il titolare di una licenza per allievo conducente straniera deve essere accompagnato da una persona che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LCStr.

^{3bis} Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:

- b. le persone in possesso di una licenza di condurre valevole rilasciata da uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1; è escluso il personale di circhi e baracconi.

II

Gli allegati 1, 2a, 3, 3a, 4 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato 1
(art. 7, 9, 34 e 65 cpv. 2 lett. d)

Requisiti medici minimi

Conducenti di veicoli per i quali è necessaria una licenza di condurre

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 7 cpv. 1–2, 34 cpv. 1 e 65 cpv. 2 lett. d)

Tabella, intestazione tabella e n. 8 Malattie metaboliche

1° gruppo	2° gruppo
a. Licenza di condurre delle categorie A e B	a. Licenza di condurre delle categorie C e D
b. Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1	b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1
c. Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M	c. Abilitazione a maestro conducente
d. Esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli	d. Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente

(...)

8 Malattie metaboliche	<p>In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né iperglicemia aventi ripercussioni sulla guida.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità alla guida per la categoria D o la sottocategoria D1.</p> <p>Per la categoria C o la sottocategoria C1, per i titolari di un'abilitazione a maestro conducente nonché per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>
-------------------------------	--	--

(...)



Allegato 2a
(art. 5i e 27 cpv. 4)

Risultato dell'esame medico

Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione

(copia per il medico)

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 5i cpv. 2, 27 cpv. 4 e 150 cpv. 1)

Titolo

Risultato dell'esame medico

Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, abilitazione a maestro conducente, esperti della circolazione

(copia per il medico)



Allegato 3
(art. 5i, 7, 27 e 65)

Risultato dell'esame medico di idoneità alla guida

(notifica all'autorità cantonale)

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 5i cpv. 4 lett. a, 6 cpv. 4 lett. a n. 1, 65 cpv. 2 lett. d e 150 cpv. 1)

N. 2.1

2.1 I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC)

del 1° gruppo medico
(A, A1, B, B1, F, G, M esperti della
circolazione incaricati dei controlli
dei veicoli) sono:

- ☐ soddisfatti
- ☐ soddisfatti soltanto alle
condizioni sottostanti (n. 3)
- ☐ non soddisfatti
Breve motivazione:

.....
.....
.....

del 2° gruppo medico
(D, D1, C, C1, abilitazione a maestro
conducente, esperti della circolazione
incaricati degli esami di conducente)
sono:

- ☐ soddisfatti
- ☐ soddisfatti soltanto alle
condizioni sottostanti (n. 3)
- ☐ non soddisfatti
Breve motivazione:

.....
.....
.....



Allegato 3a
(art. 5i)

Certificato oftalmologico

(notifica all'autorità cantonale)

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 5i cpv. 4 lett. b e 150 cpv. 1)

Lett. A

A. I requisiti visivi minimi secondo l'allegato 1 sono stati verificati per:

- ☐ il 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M, esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli)
- ☐ il 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, abilitazione a maestro conducente, esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente)



Allegato 4
(art. 11)

**Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente,
di una licenza di condurre o del permesso per il trasporto professionale
di persone**

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 5i cpv. 4 lett. c, 11 cpv. 1 lett. a e 150 cpv. 1)

Titolo

**Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una
licenza di condurre**

N. 1 Dati personali

1 Dati personali

Cognome (anche cognome da
nubile):

Nome:

Eventuali cognomi precedenti:

Cognome dei genitori:

Data di nascita:
(giorno/mese/anno)

Indirizzo esatto:

NPA/Domicilio:

Comune di origine:
(stranieri: Paese di origine)

Domicilio precedente:

fino al:

Foto attuale, formato
passaporto

(35 x 45 mm)

Firma:

Campo riservato
alla scansione della firma

--	--

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre

della(e) categoria(e):	A	B	C	D	BE	CE	DE
della(e) sottocategoria(e):	A1	B1	C1	D1		C1E	D1E
della(e) categoria(e) speciale(i):	F	G	M				

(Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)

Il richiedente

dichiara:

N. 2.1

2 Licenze già rilasciate

2.1 Possiede o ha posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre?
 Sì No

N. 3 Titolo

3 Pratica di guida

Categoria D, sottocategoria D1

N. 4

4 Provvedimenti

	Sì	No
Si è già visto negare o revocare la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre, oppure vietare la guida di veicoli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N. 6

6 Tutela e curatelaÈ minorenne o sotto curatela generale? ☐ Sì ☐ No

Nome e indirizzo del rappresentante legale:

.....

Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo di domanda in maniera veritiera:

Luogo e data:.....

Firma del rappresentante legale:

.....

(per minorenni o persone sotto curatela generale)

La persona autorizzata a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre (art. 11 cpv. 4 OAC):

Certifica l'identità del richiedente:

.....

(timbro e firma)

Documenti allegati

(...)



Allegato 12
(art. 22)

Esame pratico di conducente

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 22 cpv. 2, 88 cpv. 1 e 151c cpv. 2)

Cifra III lett. G. Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone

Abrogata

Cifra IV. Durata dell'esame e distanza percorsa, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e secondo trattino

La durata dell'esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione delle capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell'esame, inclusi accoglienza e commiato dal candidato, non deve essere in nessun caso inferiore a:

- 60 minuti per le categorie B, BE e DE, le sottocategorie B1, C1, D1, C1E e D1E nonché per la categoria speciale F; la corsa d'esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007² sull'ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo;

Cifra V. Veicoli per gli esami, ultima voce dell'elenco

Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone

Abrogata

² RS 741.521